

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna - VR
Tel. casa: 045 8581200 Cell. 3485214565
e_mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle di Sommacampagna, 2 Febbraio 2008

Ulteriore integrazione alla segnalazione:

ENV.A.2/MA/mm/ARES (2008) 61520

e Procura Repubblica: 08/805 ANCNR

Alla Commissione Europea
Direzione Generale - Ambiente
ENV.A.2 - Infrazioni
B-1049 Bruxelles (Belgio)

Alla Procura della Repubblica
presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

Al Sindaco del Comune
di Sommacampagna - VR
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 Sommacampagna - VR

Oggetto:

Infrazione V.I.A. dell'Aeroporto di Verona - Richiesta di interventi urgenti -

Premesso che, dopo lettera del Ministero dell'Ambiente del 11.02.2008, prot. DSA-2008-0003601 che affermava: *"In conclusione e con riferimento alle richieste e alle segnalazioni pervenute, si ritiene, sulla base di quanto osservato, che la struttura aeroportuale in questione deve essere soggetta alla procedura di VIA nazionale"* il sottoscritto ha ritenuto di chiedere il rispetto della Legge sulla V.I.A. della infrastruttura denominata: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.

Nonostante la determinazione del Ministero dell'Ambiente... è però perdurato il disinteresse della Amministrazione Comunale di Sommacampagna all'agire in difesa della salute pubblica. Il Sindaco avrebbe dovuto attivarsi al fine di chiedere l'annullamento dei provvedimenti rilasciati senza la preventiva sottoposizione alla V.I.A. dei progetti e, anche in conseguenza di ciò, il sottoscritto, il 22.04.2008... ha presentato un Esposto-Denuncia presso la Procura della Repubblica di Verona.

Il Ministero dell'Ambiente ha già determinato che l'Aeroporto Catullo deve essere sottoposto alla V.I.A. e la mia segnalazione, era tesa ad evidenziare che la violazione VIA si era già compiuta, in particolare, in questi ultimi 10 anni, con: opere e infrastrutture, raddoppio del numero dei voli e con il quadruplicamento dei numeri dei passeggeri, con conseguenti impatti sull'abitato di Caselle.

Perdurando l'inattività dell'Amministrazione Comunale sulla "mancanza di VIA" dell'Aeroporto ho quindi inviato una richiesta di accertamento sulla violazione V.I.A. dell'Aeroporto Catullo alla Comunità Europea (rif. ARES (2008) 61520 del 28 gennaio 2009) ed oggi, il sottoscritto: **Sandrini Beniamino**, nato a Sommacampagna il 22 maggio 1953 e residente a Caselle di Sommacampagna in Via del Fante n° 21, integra ulteriormente detta prima segnalazione che viene inviata alle sopra indicate autorità, chiedendo degli interventi urgenti al fine di tutelare la "salute pubblica" dei cittadini di Caselle che risiedono nell'intorno dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.

Da evidenziare poi che, in questo ultimo anno, l'Amministrazione Comunale, ha impiegato tempo ed energie per ottenere l'annullamento dell'Autorizzazione di una Cava di Ghiaia: "senza V.I.A." (revocata a seguito di Sentenza 5186/08 del Consiglio di Stato) ma, nulla ha operato nel chiedere l'annullamento delle autorizzazioni di un Aeroporto, anche questo senza la sottoposizione V.I.A.

Premesso che, essendo il sottoscritto un normale cittadino, pur *“residente dalla nascita”* a Caselle ha ovvie difficoltà a reperire documenti ufficiali che possano sostenere le proprie segnalazioni utili ad evidenziare che - in particolare **dall'anno 1999 ad oggi** - presso l'Aeroporto “Catullo” di Verona siano stati realizzate opere ed interventi strutturali eseguite **senza la sottoposizione alla VIA** e ora essendo in possesso di nuovi documenti, provvede ad una **integrazione della segnalazione inviata**.

Premesso che, confrontando tra di loro foto aeree del **1999** e foto aeree del **2009** appare evidente che presso l'Aeroporto Catullo di Verona, sono state realizzate una serie di opere (ricomprese nel perimetro rosso della foto sotto riportata)... opere di cui: **NON esiste un Decreto V.I.A. rilasciato.**



Tutto ciò premesso, e visto che... è trascorso **un altro ANNO** dalla Lettera della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente - DSA-2008-0003601 del 11.2.2008 - che sosteneva che l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona: **deve essere soggetto alla procedura di VIA nazionale**, ora evidenzio e segnalo una serie di nuove informazioni che ho reperito, **prendendo come punto di riferimento... l'ANNO 1999**, che rappresenta una data significativa: l'anno in cui la Società Catullo S.p.A. aveva chiesto la **sottoposizione alla V.I.A. dell'Aeroporto di Brescia...** ma **NON aveva chiesto la "sottoposizione alla V.I.A."** per l'Aerostazione di Verona-Villafranca.

Visto la sentenza C-435/97 della Corte Europea del 16.9.1999, che determina: **Occorre pertanto così risolvere la quinta questione: l'art. 1, n. 4, della direttiva va inteso nel senso che rientra nel campo di applicazione della stessa un aeroporto destinato ad usi tanto civili quanto militari, ma il cui uso principale è di natura commerciale.** (Commerciale come l'Aeroporto di... Verona?)

Visto una serie di Decreti V.I.A. di **Aeroporti CIVILI** aperti al traffico commerciale, tra cui... il:

Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Bologna:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1694
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Cuneo:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1659
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Bergamo:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1653
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Perugia:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1596
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Genova:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1370
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Lametia T.	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1313
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Firenze:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1259
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Bergamo:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1258
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Catania:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1218
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Torino:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1213
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Lampedusa:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=2017

Visto una serie di Decreti V.I.A. di **Aeroporti MILITARI** aperti al traffico commerciale, tra cui:

Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Brescia: (**)	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1629
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Pisa:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1369
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Comiso (RG):	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1319
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Taranto:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1171
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Treviso:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1102
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Trapani:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1104
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Brindisi:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=1411
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Napoli:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=2240
Decreto V.I.A. dell'Aeroporto di Pantelleria:	http://www.minambiente.it/moduli/output_immagine.php?id=2052

() La sottoposizione alla V.I.A. dell'Aeroporto di Brescia... è stata chiesta dalla Valerio Catullo S.p.A.**

Visto la Sentenza: RG 6309/1999 - Sezione 10[^] Tribunale Milano 22.9.2008 che ha determinato: **Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, condanna il Ministero dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione) e la SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di indennizzo in favore della società semplice "Cascina 3 Pini", in persona del suo legale rappresentante, dell'importo di euro 3.908.239,50, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi liquidati in euro 944.718,50; nonché al pagamento degli interessi sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo; li condanna al pagamento delle spese di lite liquidate a favore di parte attrice in euro 1.585,00 per spese; 3.500,00 per diritti; 40.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario ex TF. respinge ogni altra domanda**

Visto la sentenza del **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14 aprile 2008, n. 2135** che si riferisce a: **VIA-VAS Differenza. Mentre la VIA si riferisce ai processi di formazione delle decisioni relativi alla realizzazione di "progetti", la VAS riguarda invece l'attività di pianificazione e programmazione.**

Visto la sentenza del T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493 che si riferisce a: V.I.A. - **Obblighi di verifica ambientale - Procedimento autorizzatorio avviato prima dell'insorgenza dell'obbligo - Effetti.** *Gli obblighi di verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativo abbia avuto inizio prima della loro insorgenza.*

Visto la Sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 28 Febbraio 2008, Causa C-2/07 che si riferisce a: V.I.A. - **Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto - Valutazione della conseguenze dei lavori.** *In tema di necessità della valutazione dell'impatto ambientale (nella specie aeroporto), le autorità competenti in sede di esame devono tener conto sia delle conseguenze dei lavori e sia del progettato aumento dell'attività sull'ambiente e dell'effetto delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.*

Visto la Sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C-69/07 che si riferisce a: V.I.A. - **Tutela dell'ambiente - Piani e programmi in materia ambientale - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi - Accesso alla giustizia ambientale - Convenzione di Århus.** *Non attuando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus), la Repubblica italiana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 di tale direttiva.*

Visto la Sentenza del T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11 agosto 2007, n. 726 che si riferisce a: V.I.A. - **Omissione della procedura di V.I.A. - Risarcimento del danno biologico-esistenziale e del deprezzamento subito dall'immobile.** *Va risarcito il danno subito dal proprietario di un immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi ove sia stata omessa la procedura di VIA prima dell'autorizzazione e l'impianto sia stato esercitato nonostante l'assenza della VIA (nella specie, il collegio ha condannato l'amministrazione, in solido con il titolare dell'autorizzazione, al risarcimento del danno biologico-esistenziale - degrado della qualità della vita sotto forma di sofferenza psicologica e fisica per i rumori e le altre emissioni dell'impianto e per il timore di gravi danni alla salute e sofferenza psicologica collegata all'impossibilità per la ricorrente di far valere tempestivamente ed efficacemente le proprie ragioni - nonché al risarcimento del deprezzamento subito dall'immobile a causa della vicinanza dell'impianto, posto che è stato ritenuto presumibile che la VIA preventiva avrebbe condotto a una diversa localizzazione, oltre che a diverse modalità costruttive.*

Visto la Sentenza: 5186/08 della 6^a Sezione del Consiglio di Stato, che si riferisce alla mancata sottoposizione di un progetto alla VIA, che determina: **"Il provvedimento impugnato, pertanto, laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato".**

Considerato che, in data: **26 marzo 1999** è stata approvata la **Legge Regionale del Veneto n. 10/99** che: **Disciplina i contenuti e le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale** e ri-considerato che in data: **31 maggio 1999** la Società Aeroportuale V. Catullo di Verona Villafranca S.p.A. ha presentato la domanda di "pronuncia di compatibilità ambientale" concernente il "progetto di attivazione del traffico aereo commerciale" dell'Aeroporto "G. D'Annunzio" di Montichiari-Brescia. *[quindi detta società aeroportuale era a conoscenza dell'esistenza della VIA]*

E che quindi... **almeno a partire da queste due date**, tutte ricadenti nell'anno **1999**... la Società Aeroportuale Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. **avrebbe dovuto rispettare ed applicare le Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali sulla V.I.A. Valutazione di Impatto Ambientale** che deve essere: (A) preventiva prima dell'inizio delle opere, che vede (B) la partecipazione del pubblico e (C) che avrebbero potuto condurre ad una... diversa localizzazione delle opere... poi realizzate.

Ricordando la Lettera della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente - DSA-2008-0003601 del 11.2.2008 che affermava: **"In conclusione e con riferimento alle richieste e alle segnalazioni pervenute, si ritiene, sulla base di quanto osservato, che la struttura aeroportuale in questione deve essere soggetta alla procedura di V.I.A. nazionale"**.

Ricordando anche una Lettera dell'Aeroporto Catullo inviata al Sindaco di Verona, al quale mi sono rivolto, anche tramite il Difensore Civico, che si era attivato su precisa richiesta del sottoscritto e che era stato l'unico organismo che aveva dimostrato interesse a voler accogliere la segnalazione.


<p>Aeroporto  Valerio Catullo</p> <p>Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 37060 Caselle di Sommacampagna (Verona) tel. +39-045 8095666 fax +39-045.8819074 www.aerportoverona.it info@aerportoverona.it</p>	<p>Nonostante la Società Catullo S.p.A. avesse già ricevuto, in data 11.2.2008, la lettera da parte del Ministero dell'Ambiente che affermava che suddetto Aeroporto Catullo era soggetto alla Procedura V.I.A., 8 giorni dopo... l'Aeroporto inviava questa lettera al Sindaco di Verona.</p>
<p>Spett.le COMUNE DI VERONA Segreteria Sindaco Pizza Bra 1 37121 Verona</p> <p>ii, 19 FEB 2008 Prot. n. 399</p> <p>fax: 045 8066494</p>	<p>La Catullo S.p.A. sostiene, che l'Aeroporto di Verona sarebbe escluso dalla assoggettabilità alla V.I.A. perché... l'opera era preesistente alla entrata in vigore della normativa V.I.A. Una interpretazione a mio avviso... errata e non applicabile... alle opere realizzate dall'anno 1999 ad oggi.</p>
<p>Oggetto: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Aspetti ambientali _ Richiesta di informazioni</p> <p>Facendo seguito alla nota trasmessa il 21.09.2007 e alle allegate domande sottoposte dal sig. Sandrini e da codesto Comune trasmesse in data 11.02.2008, a seguire alcune precisazioni sulla realtà dell'aeroporto di Verona e sulle correlazioni con la normativa in materia di impatto ambientale e di rumore aeroportuale.</p> <p><i>Quesiti 1 e 2.</i> L'istituto della Valutazione di Impatto Ambientale è stato introdotto nell'ordinamento comunitario e, in seguito, in quello nazionale, con legge n. 349/1986 e successivo DPCM attuativo n. 377/1988.</p> <p>L'aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca è un aeroporto militare aperto al traffico civile dal 1961 e di conseguenza lo scalo, in quanto preesistente al primo atto normativo nazionale attuativo della direttiva comunitaria in materia di VIA, rimane escluso dall'assoggettabilità a VIA per quelle opere ed infrastrutture già presenti all'entrata in vigore della normativa stessa.</p>	<p>Le immagini "aeree" riportate nelle pagine precedenti evidenziano le opere che sono già state realizzate a partire dal 1999 fino ad oggi all'Aeroporto Catullo di Verona. Opere che, a parere del sottoscritto dovevano essere sottoposte alla V.I.A.</p>
<p>Ciò in applicazione della clausola di irretroattività della legge, enunciata dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale al Codice Civile.</p> <p>Relativamente agli interventi eseguiti negli ultimi anni, si ribadisce che gli stessi sono soggetti all'autorizzazione dell'ENAC ai sensi dell'art. 702 del Codice della Navigazione e sono stati tutti sottoposti ad iter di approvazione da parte degli Enti competenti; nel caso specifico dei più significativi, quali l'hangar di ricovero e manutenzione aeromobili e l'edificio aerostazione arrivi, l'approvazione è avvenuta a seguito di Conferenza di Servizi.</p> <p>Le eventuali, ulteriori, migliorie strutturali rientranti nei progetti di sviluppo, tali da poter essere qualificate come innovazioni sostanziali, saranno attuate nell'osservanza della normativa di settore, assoggettando i relativi progetti alla procedura di VIA (nazionale) come oggi disciplinata dal recentissimo D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4.</p> <p>In tal senso, l' 08.03.2007 è stato presentato ad ENAC il documento di stesura preliminare del Piano di Sviluppo Aeroportuale, che, a partire da un'analisi dello stato attuale dello scalo veronese, si pone come obiettivo il delineare le linee guida di intervento atte a consentire il soddisfacimento della domanda di trasporto aereo a breve/medio termine (2024), e con una visione dello sviluppo a lungo termine. Tale procedimento viene gestito da ENAC e prevede l'attivazione della procedura di VIA su iniziativa diretta di ENAC.</p>	

Le Sentenze e le nuove informazioni riportate nelle pagine precedenti, evidenziano, ad avviso dello scrivente, che l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona, **almeno dal 1999** ad oggi, **doveva sottoporre "preventivamente alla V.I.A."**... **tutte le opere realizzate ed evidenziate** nella precedente foto.

Quanto poi al Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo di Verona, che sarebbe stato presentato all'E.N.A.C. in data **8 Marzo del 2007**... credo sia evidente che in suddetta lettera non vi sia alcun riferimento alla **V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica** che deve essere parte integrante di detto piano, soprattutto e perché... **finalizzata a verificare** la sostenibilità ambientale di quanto ipotizzato dalla Società Valerio Catullo S.p.A. in detto Piano di Sviluppo Aeroportuale **senza V.A.S.**



E' evidente che la soluzione ipotizzata dalla Catullo S.p.A. nel suo Piano di Sviluppo Aeroportuale di voler creare la nuova aerostazione “dentro l’abitato di Caselle”, merita una approfondita analisi ed attenta Valutazione di Impatto Ambientale. La nuova Aerostazione **deve essere a centro pista?**




Delle planimetrie “singole”, estrapolate dal Piano di Sviluppo Aeroportuale, sono state utilizzate nella V.A.S. del P.A.T. ma quando si sarebbe dovuto “entrare nello specifico” della scelta di voler realizzare una nuova aerostazione dentro l’abitato di Caselle... così nella VAS del PAT viene scritto:

Piano di sviluppo  **dell'Aeroporto Valerio Catullo:** per tale opera sono state fornite per ora solo delle indicazioni di massima sullo sviluppo dell'Aeroporto. Al fine ottenere specifiche indicazioni operative per la mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, relativi alle attività aeroportuali, l'Amministrazione Comunale ha commissionato uno studio integrativo alla V.A.S. (riportato in allegato A) che individua e localizza le possibili opere di mitigazione. In fase di P.I. o di approvazione di specifici P.U.A. si dovrà verificare l'efficacia di tali azioni e predisporre il monitoraggio dei rispettivi indicatori ambientali.

Non si può approvare un PAT in presenza di un Piano di Sviluppo Aeroportuale senza che questo sia stato sottoposto alla V.A.S. rinviando al Piano degli Interventi e/o a uno specifico Piano Urbanistico Attuativo lo strumento che... dovrà verificare l'efficacia di azioni e predisporre il monitoraggio...


Merita poi una precisa segnalazione e sottolineatura che dopo qualche mese dall'8.3.2007, (quando la Catullo S.p.A. ha presentato all'E.N.A.C. il Piano di Sviluppo Aeroportuale) si sia approvato, in Luglio, con delibera di Consiglio Comunale, un Accordo di Concertazione tra Aeroporto e Comune indicando delle funzioni - per delle aree - ma non riportando nulla di quanto previsto per il Piano di Sviluppo Aeroportuale predisposto senza VAS e quindi senza opere di mitigazione e compensazione.



Appare molto “strano e irrituale” che in un “Accordo di Concertazione” tra Aeroporto e Comune non vi siano riportati in dettaglio le ipotesi progettuali contenute nel Piano di Sviluppo Aeroportuale già presentato all'E.N.A.C. solo... quattro mesi prima?

Un “Accordo”... tra l'altro in cui si ipotizza un'area a filtro, tra l'aeroporto e il centro abitato di Caselle, come se questa fosse un intervento sufficiente a mitigare e compensare gli impatti ambientali generati dalle attività di un Aeroporto da 40.000 voli anno

Un “Accordo di Concertazione” poi che prevedendo, in particolare nel comparto “B1” la possibilità di realizzare Hotel (da 140 stanze) e Centri Commerciali da 70.000 mq, questo poi non verrà più riportato nel PAT perché... ci si accorge poi che il tutto sarà sottoposto ai vincoli delle zone dei Piani di Rischio Aeroportuale che sono state indicate nel PAT ma solo per la pista esistente e non per la nuova e seconda pista... come questa è stata prevista nel Piano di Sviluppo Aeroportuale.



Considerato che in questo ultimo anno (dopo la determinazione del Ministero dell'Ambiente sulla obbligatorietà della V.I.A. dell'Aeroporto) la già grave situazione ambientale del territorio di Caselle si è ulteriormente evoluta a causa (A) della Discarica di rifiuti industriali delle Siberie, (B) della Adozione del PAT - Piano di Assetto del Territorio di Sommacampagna e della collegata V.A.S. e (C) dell'inizio della procedura di V.I.A. della nuova Autostrada denominata: S.T.L.V - Sistema delle Tangenziali Lombardo Veneto che aggraveranno ancora di più la già esistente e critica situazione ambientale del centro abitato di Caselle dove vivono quasi 5.000 persone.

Richiamato il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 24 dal quale si riportano questi due principi:

Art. 3-ter. **Principio dell'azione ambientale**

Comma 1°. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

Art. 3-quater. **Principio dello sviluppo sostenibile**

Comma 1°. *Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Comma 2°. *Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

Ricordando che, il sottoscritto **Beniamino Sandrini**, nato a Sommacampagna il 22 Maggio 1953 e residente in Via del Fante 21 - 37066 Caselle di Sommacampagna, segnala quanto qui contenuto, in qualità di cittadino "residente a Caselle dalla nascita" e quindi di "**pubblico interessato**" ai sensi del comma 1/v, art. 5 del D.Lgs 4-2008: "**il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure**";

Ricordando che, Cassazione Penale, Sez. III, con Sentenza n° 494, dell'8.2.1999, ha così stabilito: **La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la V.I.A. valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).**

Premesso che, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con Sentenza n. 4368 del 30.8.2002, ha così stabilito: **V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti" - Illegittimità. E' illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.** Secondo il dettato contenuto nell'art. 16 com. 4 l. n. 109 del 1994 il progetto definitivo di un'opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. **La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30.8.2002, n. 4368).**

tutto ciò premesso, evidenziato e ricordato... si chiede:

Alla Commissione Europea Ambiente:

Si chiede alla Commissione Europea un intervento urgente al fine di obbligare l'Aeroporto Catullo S.p.A. al rispetto PREVENTIVO della normativa V.I.A. e V.A.S. nei prossimi Piani di Sviluppo Aeroportuali, per il potenziamento delle attività aeroportuali e per l'ampliamento delle strutture.

Si chiede alla Commissione Europea un intervento urgente affinché siano verificate le opere già eseguite negli ultimi 10 anni in violazione-elusione della normativa sulla VIA e si obblighi detta società a risarcire i danni ambientali e sanitari arrecati alla popolazione di Caselle.

Si chiede alla Commissione Europea un intervento urgente affinché si obblighi il Comune di Sommacampagna all'annullamento della delibera di adozione del PAT e della VAS, in modo che in detto Piano Urbanistico sia rivisto e siano inserite le previsioni di un nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale del Catullo... ma che sia stato sottoposto preventivamente alla VIA e alla VAS.

Si chiede alla Commissione Europea un intervento urgente al fine di verificare se nella sottoposizione alla V.I.A. del: Progetto dell'A.T.I. con Capogruppo GEONOVA S.P.A. di Treviso per la costruzione, gestione operativa e post-operativa, di una Discarica per Rifiuti non pericolosi, non putrescibili, nell'ex Cava "SIBERIE" di PROPRIETA' COMUNALE sia stato opportunamente quantificato e verificato l'impatto che... la discarica "aggiunge" e va "a sommarsi" su un'area che subisce già gli impatti, mai mitigati e mai compensati, generati dall'Aeroporto Catullo di Verona.

Si chiede alla Commissione Europea, qualora la V.I.A. del Progetto della Discarica di cui sopra non abbia preso in considerazione le quantità e le qualità degli agenti inquinanti generati dalle attività dall'Aeroporto Catullo, un intervento urgente al fine di annullare tutti gli atti autorizzativi di detta Discarica da realizzare nell'ex Cava "SIBERIE" di PROPRIETA' COMUNALE.

Alla Procura della Repubblica:

Si chiede alla Procura della Repubblica un intervento urgente al fine di porre sotto sequestro "cautelativo" tutte le opere e le infrastrutture dell'Aeroporto Catullo, che dal 1999 ad oggi, sono state realizzate senza che queste siano mai state sottoposte alla VIA Valutazione di Impatto Ambientale. [A titolo di esempio: si chiede che sia accertato se esiste un sistema per la raccolta dei liquidi che vengono utilizzati per i trattamenti antighiaccio che vengono operati in particolari condizioni ambientali che potrebbero interessare la falda superficiale... con gravi inquinamenti].

Si chiede alla Procura della Repubblica un intervento urgente al fine di individuare tutte e quelle precise responsabilità di qualsiasi persona che a titolo personale, come persona giuridica e/o come rappresentante di un Ente Pubblico abbia operato in difformità dalla applicazione della Legge sulla V.I.A., compreso pertanto i: Committenti, i Progettisti, i Direttori Lavori e le Imprese Costruttrici che hanno partecipato all'ampliamento e il potenziamento dell'Aeroporto Catullo dal 1999 ad oggi.

Si chiede alla Procura della Repubblica un intervento urgente al fine di individuare quali possono essere i reati penali da assegnare alle persone fisiche e/o giuridiche interessate che hanno portato a far sì che l'Aeroporto di Verona si ampliasse e si potenziasse, senza opere di mitigazione e di compensazione che potessero diminuire la quantità e la qualità degli inquinanti che in questi ultimi anni hanno interessato la salute e la qualità di vita della popolazione di Caselle.

Si chiede alla Procura della Repubblica un intervento urgente al fine di porre sotto sequestro "cautelativo" tutta la documentazione del Progetto della Discarica delle Siberie e del P.A.T. il Piano di Assetto del Comune di Sommacampagna, al fine di impedire ulteriori impatti ambientali.

Con particolare attenzione si chiede alla Procura della Repubblica un intervento urgente al fine di individuare delle eventuali responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Sommacampagna, la quale mentre era impegnata chiedere la chiusura di una attività di Cava di Ghiaia in ottemperanza poi ad una Sentenza del Consiglio di Stato che ha determinato che un provvedimento autorizzativo: **laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. risulta illegittimo e va, di conseguenza, annullato** nulla ha attivato e nulla ha segnalato per il fatto che l'Aeroporto Catullo: **"laddove ha escluso l'obbligo della V.I.A. tutti i provvedimenti autorizzativi erano pertanto... illegittimi e tutti da... annullare"**.

Per quanto riguarda la Procura della Repubblica, questa segnalazione si deve intendere come una integrazione dell'Esposto già presentato in data 22 aprile 2008 e rinnovando le richieste sopra elencate CHIEDO che siano meglio verificate tutte le circostanze esposte nel contempo...

CHIEDO pertanto la punizione del colpevole e/o dei colpevoli per tutti i Reati che la Procura della Repubblica vorrà ravvisare e/o verificare in seguito alla esposizione dei fatti sopra esposti con particolare riferimento ad eventuali Reati Ambientali e/o Sanitari, compreso anche il Disastro Ambientale causato dalla "sommatoria di effetti negativi" delle diverse opere infrastrutturali, nonché per il reato di Abuso di Ufficio (reato quest'ultimo eventualmente ascrivibile a tutti quei soggetti istituzionalmente incaricati di vigilare e reprimere le dette condotte criminose e che invece, in tutti questi anni, nulla hanno fatto in tal senso) qualora gli estremi degli stessi si dovessero ravvisare nei fatti così come saranno eventualmente accertatasi.

CHIEDO infine di essere notiziato in caso di archiviazione al fine di poter esperire tempestivamente eventuale opposizione.

Al Comune di Sommacampagna:

Dato che il Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca presentato all'E.N.A.C. in data 8 Marzo 2007 non è stato accompagnato dalla VAS e dato che detto Piano di Sviluppo Aeroportuale... non è stato inserito e nemmeno quantificato nei suoi effetti di impatto ambientale nella V.I.A. del Progetto dell'A.T.I. con Capogruppo GEONOVA S.P.A. di Treviso per la costruzione, gestione operativa e post-operativa, di una Discarica per Rifiuti non pericolosi, non putrescibili, nell'ex Cava "SIBERIE" di PROPRIETA' COMUNALE si chiede l'annullamento di tutta la procedura V.I.A. e di tutte le Delibere di Giunta e di Consiglio attinenti detta Discarica a partire dalla data dell'8 marzo 2007.

Dato che il Piano di Sviluppo Aeroportuale dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca presentato all'E.N.A.C. in data 8 Marzo 2007 non è stato accompagnato dalla VAS e dato che detto Piano di Sviluppo non è stato inserito e nemmeno quantificato nei suoi effetti di impatto ambientale nella V.A.S. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna si chiede l'annullamento di tutta la procedura V.A.S. e di conseguenza l'annullamento di tutte le Delibere di Giunta e di Consiglio attinenti alla VAS del PAT a partire dalla data dell'8 marzo 2007.

Si chiede altresì l'immediata emanazione di una serie di Ordinanze contingenti nei confronti della Società Aeroportuale relative e conseguenti alla mancata obbligatorietà alla sottoposizione alla VIA delle opere realizzate all'Aeroporto Catullo a partire dall'anno 1999 al fine di ripristinare lo stato dei luoghi come prevede la legge e/o quantificare e compensare il danno arrecato.

Si chiede altresì l'immediata emanazione di una serie di Ordinanze contingenti nei confronti delle "attività di volo" dell'Aeroporto Catullo relative e conseguenti alla mancata obbligatorietà alla sottoposizione alla V.I.A. al fine di obbligare detto Ente a non superare il numero di operazioni di volo che risulta siano state effettuate nell'anno 1999.

Dato che in data odierna dovrebbe essere depositato presso la regione Veneto anche il Progetto del Sistema Tangenziali Lombardo Venete e dato che il progetto definitivo di questa opera non è stato inserito e nemmeno quantificato nei suoi effetti di impatto ambientale nella V.A.S. del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sommacampagna si chiede l'annullamento della Delibera n° 2 del 19 Gennaio 2009 con la quale è stato adottato il PAT del Comune di Sommacampagna.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento che dovesse necessitare. Con la massima osservanza.

Un cittadino "nativo" di Caselle.
Beniamino Sandrini